PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2007/0080(CNS)

29.5.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea
(COM(2007)0213 – C6-0000/2007 – 2007/0080(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Genowefa Grabowska

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (COM(2007)0213 – C6-0000/2007 – 2007/0080(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Commissione (COM(2007)0213)[1],

– visto l'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0000/2007),

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva la raccomandazione della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005[1] prevede un sistema semplificato per l'adesione dei due paesi alle convenzioni e ai protocolli conclusi dagli Stati membri sulla base dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea.

L'allegato I del suddetto atto di adesione contiene l'elenco delle sette convenzioni e protocolli relativi al settore della giustizia e degli affari interni, inclusi la convenzione del 29 maggio 2000, stabilita dal Consiglio in conformità all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e il suo protocollo del 16 ottobre 2001, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativo alla convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

In considerazione del sistema semplificato di cui sopra, non è più necessario negoziare e concludere protocolli di adesione specifici. Ai fini dell'entrata in vigore in Bulgaria e Romania della suddetta convenzione e del relativo protocollo, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, dovrebbe soltanto adottare una decisione indicante la data in cui i suddetti atti dovranno entrare in vigore[2].

La relatrice propone pertanto di adottare la decisione del Consiglio senza emendamenti.

[1] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
[2] In conformità degli articoli 3, paragrafo 3, e 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania del 2005, GU L 157 del 26 giugno 2005, pag. 203.